

MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI 2010

In base alla rivalutazione Istat del 0,7% per l'anno 2010, i nuovi valori per il calcolo della contribuzione previdenziale dei dipendenti sono i seguenti:

Minimali giornalieri per il settore istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne autonome:

- personale impiegatizio docente e non docente con funzioni direttive € 46,31
- personale impiegatizio docente e non docente € 43,79
- personale operaio € 43,79

Per i rapporti a tempo parziale si calcola il minimale della retribuzione oraria in proporzione all'orario contrattuale del tempo pieno:

- docenti (orario settimanale di ore 32) minimale orario di € 8,21
- educatrici nido (orario settimanale di ore 35) minimale orario € 7,51
- ausiliari ed amministrativi (orario settimanale ore 37) minimale orario € 7,10

Prima fascia di retribuzione pensionabile:

- il limite per il 2010 è di € 42.364,00; deve essere rapportato a mese, conseguentemente il calcolo della contribuzione aggiuntiva dell' 1% a carico del dipendente va calcolata al superamento della retribuzione mensile di € 3.530,00.

L'Inps ha precisato che nel caso in cui si preveda che nell'anno non venga superato il limite massimo, è possibile non applicare l'aliquota aggiuntiva se in alcuni mesi si supera il limite mensile.

La regolarizzazione delle differenze retributive può essere effettuata entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps (entro tre mesi dal 2 febbraio 2010).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile:

- per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo l'importo massimo imponibile per l'anno 2010 è € 92.147,00.

CONTRIBUTI INPS 2010

L'aliquota contributiva Inps per il personale subordinato non è variata per l'anno 2010.

L'aliquota contributiva per il personale parasubordinato da applicare per i contributi da versare alla Gestione Separata Inps per l'anno 2010 è la seguente:

- 26,72 per i non iscritti a casse obbligatorie previdenziali;
- 17,00 per gli iscritti a casse obbligatorie previdenziali o pensionati.

NUOVO OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCE MENSILI

Dal mese di competenza gennaio 2010 la denuncia mensile DM 10 ed il flusso mensile Emens sono obbligatoriamente sostituiti dal nuovo flusso di denunce individuali **Uniemens**, che deve essere trasmesso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Con la denuncia Uniemens individuale mensilmente vanno trasmessi all'inps per ogni dipendente i dati retributivi e contributivi.

IRPEF ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le aliquote irpef e le detrazioni fiscali non sono state modificate per l'anno 2010. Le detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni vengono riconosciute dal datore di lavoro o committente, sostituto d'imposta, a condizione che il lavoratore dichiari annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza ed il codice fiscale dei famigliari a carico.

Anche per l'anno 2010 è prevista la possibilità di erogare somme ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, col beneficio della tassazione agevolata del 10%. L'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali irpef va versata col codice tributo 1053. L'importo complessivamente agevolato non può superare i 6.000 euro annui. L'agevolazione non compete qualora il dipendente nell'anno 2009 abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 35.000 euro (importo al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva).

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COMUNICAZIONE NOMINATIVI RLS

L'obbligo di trasmettere *on line* all'Inail i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

PRIVACY

Il DPS, ossia il Documento Programmatico sulla Sicurezza, è previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 196/2003 tra le misure minime da adottare per la protezione dei dati. L'obbligo di redigere questo documento riguarda coloro che trattano dati sensibili e giudiziari attraverso l'ausilio di strumenti elettronici. Il DPS deve essere aggiornato ogni anno entro il 31 marzo ed in specifici casi può essere sostituito da una autocertificazione.

IVA E SCUOLE DELL'INFANZIA

La legge IVA stabilisce che sono operazioni esenti dall'imposta le prestazioni educative dell'infanzia e quelle didattiche di ogni genere. Le scuole dell'infanzia tipicamente svolgono la loro attività con effettuazione di operazioni attive esenti da iva. Relativamente a tali operazioni è possibile optare per la dispensa dall'obbligo di fatturazione e registrazione. Nel caso di altre operazioni attive, ad esempio la cessione di beni strumentali, è comunque obbligatoria l'emissione della fattura e la relativa annotazione in apposito registro tenuto ai fini iva. Per quanto riguarda le operazioni passive, è sempre necessaria la numerazione delle fatture ricevute e la loro annotazione in uno specifico registro.

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE IVA

La comunicazione annuale dei dati iva va trasmessa in via telematica entro il prossimo 1° marzo 2010. La dichiarazione annuale iva va presentata entro il prossimo 30 settembre 2010. Le scuole dell'infanzia normalmente effettuano solo operazioni attive esenti dall'iva, ed in tal caso sono esonerate dall'obbligo di presentare la comunicazione e la dichiarazione annuale iva.